

ficazione, che si vuol fare con questo articolo primo, per evitare inesatte interpretazioni.

Va data lode al ministro, che si è affrettato a riparare ad un gravissimo inconveniente consacrato nella legge 8 luglio 1903, che aveva fissato ad un anno il termine utile per avvalersi dei benefici che essa concede. Or per abolire questo termine di un anno si dice: I comuni provvederanno con le norme dell'articolo 17 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865.

Ma in quell'articolo 17 della legge sui lavori pubblici è prescritto, fra le altre norme, questa, cioè, che le varie domande debbano esser fatte entro un anno. Ora, se si è voluto elevare il limite di un anno, evidentemente non si può intendere che tutte le norme dell'articolo 17 siano qui applicabili. Per ciò una dichiarazione esplicita servirà ad allontanare qualsiasi dubbio; e la parola del ministro e del relatore della Commissione assicureranno la giusta intelligenza di questa provvida disposizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

CURIONI. Mi permetto di rivolgere al ministro una viva preghiera.

Il modo, con cui è stata accolta questa legge, la necessità stessa, che lo induce a portarla innanzi alla Camera, in questi momenti, indica l'importanza immensa, che i comuni hanno ad essa attribuita, in ogni parte d'Italia.

NUVOLONI. Perfettamente!

CURIONI. Ora mi rivolgo all'onorevole ministro, senza fare nessuna proposta, ma solamente per avere da lui la dichiarazione che le domande dei comuni, per essere ammessi a beneficiare di questa legge, saranno interpretate con larghezza di vedute nel senso che mi permetto di spiegare.

Difficilmente vi è un comune, che non sia oggi allacciato alla ferrovia, ma per lunghi rigiri, che rendono quasi inutile questo allacciamento. (*Interruzioni*).

Ora vi sono comuni, che per arrivare alla stazione hanno una strada, per esempio, di otto o dieci chilometri percorrenti sulla provinciale o su altre comunali; questi comuni hanno domandato di fare una strada più breve di un chilometro o due, ed è stato loro risposto che la strada l'avevano già.

Ora non è questo il concetto della legge. Non aggiungo altro, perchè sono persuaso che il ministro riconoscerà tutta l'opportunità di questa mia osservazione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dei lavori pubblici, vuol parlare?

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. All'onorevole Cuzzi dirò che sono perfettamente

del suo avviso. L'interpretazione, che egli dà alla legge, è quella stessa che le dà il ministro. E non mancherò di dare disposizioni in questo senso.

All'onorevole Rossi dirò che il solo fatto di aver tolto il termine dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1903, importa che con questo articolo, riferendoci all'articolo 17, si accetta la procedura indicata nell'articolo 17, meno il termine. (*Bene!*)

All'onorevole Curioni posso dire che condivido le sue idee; tanto vero che, quando venni al Ministero, trovai già preparato il regolamento per la legge 8 luglio 1903, al quale portai una sola modificazione alla disposizione, che voleva restringere la costruzione di nuove vie di accesso alle stazioni. Come vede, ho fatto qualche cosa di concreto. E ritengo con lui che, se potremo abbreviare le distanze fra gli abitati e le stazioni, faremo cosa utile e alle popolazioni ed alle ferrovie. (*Bene!*).

All'onorevole Nuvoloni osservo che la sua proposta mi pare superflua; perchè non è la iscrizione nell'elenco, che dà il diritto al sussidio, ma sono i requisiti delle singole strade. Infatti l'articolo 2 della legge 1903, di cui si modifica soltanto il termine, dice: « I comuni provvederanno... alla formazione degli elenchi delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie, che essi intendessero di costruire, e che non risultassero iscritte in elenchi già formati ed omologati ».

Quindi, se c'è una strada di accesso, già iscritta, anche trenta anni fa, in un elenco, questa strada ha il trattamento privilegiato del 75 per cento di sussidio, quando abbia carattere di strada di accesso alle stazioni. Se egli poi ha inteso accennare ai casi particolari, li esaminerò con amore e con diligenza, e spero di poter soddisfare i suoi desideri. Quindi non accetto il suo articolo aggiuntivo, perchè superfluo, se dice quello che dico io; se poi dice qualche cosa di diverso, non l'accetto nemmeno, perchè non potrei valutarne la portata.

NUVOLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

NUVOLONI. Quando ho preso la parola, ho detto che non avrei avuto difficoltà di ritirare l'articolo aggiuntivo qualora mi fossero date esaurienti spiegazioni.

Orache il ministro mi ha detto che una strada intercomunale o consorziale, pur che abbia i requisiti richiesti per quelle denominate d'accesso ad una stazione ferroviaria, ha diritto al sussidio determinato dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1903, io non esito punto a ringraziare l'onorevole ministro per l'interpretazione data all'articolo 1.